

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **27/1983** (ECLI:IT:COST:1983:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **22/12/1982**; Decisione del **14/01/1983**

Deposito del **01/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14604**

Atti decisi:

N. 27

ORDINANZA 14 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 del 9 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 3 marzo 1963, n.

246 (Istituzione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1977 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la Soc. r.l. ARO - Agricola Romana e il Comune di Monte Porzio Catone, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Monte Porzio Catone;

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (rectius: 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), in riferimento agli artt. 3 e 24 (rectius: 3 e 53) della Costituzione: argomentando in tal senso "che il processo inflazionistico può dar luogo all'imposta anche nel caso in cui il meccanismo di determinazione del plusvalore non opera"; e configurando pertanto la questione medesima in termini dichiaratamente analoghi a quella riguardante gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'INVIM, che varie altre ordinanze sottoponevano allora alla Corte (ma che - per questa parte - la Corte stessa ha ritenuto non fondata, mediante la sentenza n. 126 del 1979);

e che nel presente giudizio si è costituito il Comune di Monte Porzio Catone, per chiedere, invece, la reiezione dell'impugnativa.

Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della proposta questione, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie in esame, dal quale risulti per quali ragioni ed in quali termini le varie norme impugnate dovessero trovare applicazione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.